

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 26 maggio 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli di arretrato devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norma riportata nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1971, n. 1434.

Autorizzazione al collegio universitario « Don Nicola Mazza » ad acquistare un complesso immobiliare Pag. 4002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 1971, n. 1435.

Autorizzazione all'Accademia filarmonica romana, con sede in Roma, ad accettare una donazione . . . Pag. 4002

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 1972, n. 204.

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare un immobile Pag. 4003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1972, n. 205.

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare un immobile Pag. 4003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1972, n. 206.

Autorizzazione all'Opera universitaria di Perugia ad acquistare un immobile Pag. 4003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 1972.

Assegnazione di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici alla IV sezione di detto consesso Pag. 4003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1972.

Nomina del presidente del Magistrato per il Po, con sede in Parma Pag. 4003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1972.

Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 4004

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Padenghe Pag. 4004

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vergiate Pag. 4005

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Altavilla Vicentina Pag. 4005

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cremenaga Pag. 4006

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania Pag. 4007

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di trentanove strade in provincia di Terni Pag. 4008

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e del centro storico del comune di Amantea. Pag. 4009

PADENGHE Vincolo della zona ad occidente fra il confine di Lonato e la zona già vincolata.

Il presidente della commissione, in assenza del sindaco di Padenghe, regolarmente invitato con raccomandata in data 3 giugno 1970, propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, un tratto del territorio del comune di Padenghe così delimitato:

a nord dal limite settentrionale della strada provinciale n. 4 da Eedizzole a Padenghe, fra il confine del comune di Lonato e la cascina Annunziata all'angolo con la strada vicinale dei Ronchi; ad est dal bordo orientale della suddetta strada vicinale fino al confine di Lonato, strada che è limite della zona del comune di Padenghe già vincolata ai sensi della stessa legge con decreto ministeriale 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1967, a sud il confine del comune di Lonato; ad ovest il confine del comune di Lonato.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, sul tratto del territorio del comune di Padenghe come sopra delimitato.

(*Omissis*).

(7131)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vergiate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio dell'ex censuario di Corgeno nel comune di Vergiate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vergiate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce parte inscindibile del paesaggio del lago di Comabbio, tranquillo e pregevole specchio d'acqua di formazione glaciale, il quadro naturale è godibile dalla strada Sesto-Laveno e da tutti gli altri punti di vista pubblici esistenti nel territorio. Nel paesaggio naturale di colli degradanti verso l'abitato di Corgeno e il lago coperto di boschi di castagno, con molte conifere, si fondono gli interventi dovuti all'opera dell'uomo si da costituire un pregevole quadro panoramico;

Decreta:

Il territorio dell'ex censuario di Corgeno sito nel territorio del comune di Vergiate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed

è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente.

A nord-ovest il lago di Comabbio, a ovest il comune di Mercallo, a nord il comune di Varano Borghi, a est e sud il confine dell'ex censuario di Cuvirone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vergiate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

VERGIATE Vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente chiama in trattazione l'argomento di cui al n. 5 dell'ordine del giorno. Non è presente il sindaco di Vergiate, pur essendo stato regolarmente invitato con raccomandata di Stato del 30 gennaio 1971, n. 944, in data 29 gennaio 1971.

Il presidente propone alla commissione di assoggettare alla tutela di cui all'art. 1, n. 34 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per notevole interesse pubblico, una parte del territorio comunale di Vergiate e precisamente tutto il territorio dell'ex censuario di Corgeno così delimitato: a nord-ovest il lago di Comabbio, ad ovest il comune di Mercallo, a nord il comune di Varano Borghi, ad est e sud il confine coll'ex censuario di Cuvirone.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente pone in votazione palese la propria proposta che risulta approvata con sei voti favorevoli e uno astenuto (arch. Verri).

(*Omissis*).

(7132)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Altavilla Vicentina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 maggio 1970 ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina di Valmarana nel comune di Altavilla Vicentina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Altavilla Vicentina;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da: il comune di Altavilla Vicentina, la cooperativa a r.l. « Il Nostro Focolare » di Altavilla Vicentina, i signori Luigi Nascimbeni, Franco Bevilacqua, Bonaventura Bonato, Marina Grazia Casali, Sante, Enrico Vettori e Giorgio Vettori, Riccardo e Gisella Schio, Guido Pilla, Gerolamo Gemo ed Ersilia Morsetto;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè riveste un indubbio interesse paesaggistico, quale complesso di cose immobili e tradizionali e rappresenta una bellezza panoramica considerata come quadro naturale, arricchito da punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali bellezze;

Decreta:

La collina di Valmarana sita nel territorio del comune di Altavilla Vicentina ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: foglio 1, sezione B: tratto del torrente Riello dal mappale 19, prosegue sui mappali 344 e 1 compresi; foglio 2, sezione B: mappali 313, 3, 4, 122 e 6, tratto del fiume Retrone fino al mappale 11, prosegue il tratto della strada comunale dei Boschi della Febbre, strada vicinale del Muso, strada comunale della Scaletta, strada comunale delle Casare fino al mappale 172; foglio 1, sezione B: comprende i mappali 184, 183, 165, 373, 350, 268, 227, 160, 224 e 159, tratto della strada comunale di Cogoli per ricongiungersi col punto di partenza del mappale 19.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Altavilla Vicentina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso la amministrazione provinciale di Vicenza il 19 maggio 1970, con il seguente ordine del giorno:

1) Piano lottizzazione della collina di Valmarana ad Altavilla Vicentina.

(Omissis).

La commissione, ai sensi dell'art. 1 (punti 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, stabilisce a maggioranza col parere contrario del sindaco di proporre l'apposizione del vincolo sulla collina di Valmarana in comune di Altavilla Vicentina, secondo i sottodescritti limiti esterni individuati nell'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente verbale.

(Omissis).

Linea di demarcazione del suddetto vincolo proposto:

Foglio 1, sezione B: tratto del torrente Riello partendo dal mappale 19; prosegue sui mappali 344 e 1 compresi;

Foglio 2, sezione B: mappali 313, 3, 4, 122, 6, tratto del fiume Retrone fino al mappale 11, prosegue il tratto della strada comunale dei Boschi della Febbre, strada vicinale del Muso; strada comunale della Scaletta, strada comunale delle Casare fino al mappale 172;

Foglio 1, sezione B: comprende i mappali 184, 183, 165, 373, 350, 268, 227, 160, 224, 159, tratto della strada comunale di Cogoli per ricongiungersi col punto di partenza del mappale 19.

(7136)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cremenaga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cremenaga;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cremenaga;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da boschi cedui di faggio e castagno, con gruppi di conifere: gli insediamenti dovuti all'opera dell'uomo, dei centri abitati e dei ca-